



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUA – TITOLO EDILIZIO

T.A.R. Toscana Firenze, (Sezione Terza) n. 955 dd. 23.07.2024 – le autorizzazioni edilizie non sono ricomprese nell'AUA – l'AUA non esonera dalla necessità di conseguire altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati – in caso di abusivismo edilizio il Comune agisce in via repressiva e non in autotutela

La vicenda esaminata dal TAR riguarda la realizzazione di opere edilizie da parte di una società che aveva ottenuto l'autorizzazione unica ambientale (AUA) per lo svolgimento dell'attività di vendita di materiali inerti e gestione di rifiuti speciali non pericolosi recuperabili. Successivamente, la stessa aveva chiesto la modifica dell'AUA per modificare la conformazione impiantistica con inserimento di aree adiacenti all'impianto da destinare al deposito delle materie da commercializzare, relativamente a due terreni di cui aveva disponibilità in forza di contratti di locazione/comodato sottoscritti con le proprietà.

La Regione, competente al rilascio del titolo, aveva informato il Comune al fine di una verifica in merito alla conformità dell'intervento alle norme edilizie ed urbanistiche; l'Amministrazione comunale non aveva riscontrato la nota entro il termine di legge e la Regione, acquisiti il parere dell'ARPA e della Provincia, aveva assentito l'intervento ricadente in zona a vincolo sismico, a pericolosità idraulica elevata e molto elevata a pericolosità d'alluvione elevata per il piano gestione rischio alluvioni, in aree con battenti idraulici, in parte nella fascia di rispetto stradale per una strada di grande comunicazione, in parte nella fascia di rispetto ferroviaria, in parte in area di salvaguardia e tutela ambientale. Il Comune aveva successivamente ingiunto alla società la demolizione delle opere edilizie giudicate abusive per contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistico - edilizi ed il ripristino dello stato dei luoghi, provvedimento impugnato avanti al TAR.

La sentenza chiarisce, innanzitutto, che l'AUA sostituisce una serie di atti e di autorizzazioni, specificamente elencati, tra cui non sono ricomprese le autorizzazioni edilizie. Il d.p.r. 59/2013 che disciplina l'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale precisa, infatti, i titoli abilitativi che sono ricompresi nell'AUA, elencandoli puntualmente. Dall'esame di tale normativa e dello stesso provvedimento di autorizzazione rilasciato alla società si desume che l'AUA non ha sostituito i titoli abilitativi edilizi necessari per lo svolgimento dell'attività di impresa. Il provvedimento di AUA, infatti, fa salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata e in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando che l'autorizzazione, pertanto, non esonera dalla necessità di conseguire altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, non ricompresi nell'autorizzazione unica ambientale, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Una volta accertato che l'impresa avrebbe dovuto conseguire i titoli edilizi necessari per l'espansione della propria attività, la sentenza chiarisce che la stessa, avendo stabilmente trasformato il territorio, mediante recinzioni, posa di blocchi in calcestruzzo, depositi di materiale inerte e collocamento di cassoni in aree parzialmente ricadenti nella fascia di rispetto (idraulica, ferroviaria, ecc.), ha commesso un abusivismo sul piano edilizio e, dunque, l'ordinanza di demolizione comunale è legittima.

A fronte dell'eccezionale carenza degli elementi necessari per procedere ad annullare in autotutela il tacito parere istruttorio e il conseguente provvedimento di AUA, il TAR precisa che l'amministrazione comunale non ha mai esercitato il potere di autotutela con riferimento ad un parere istruttorio mai rilasciato in sede di conferenza di servizi AUA e, inoltre, non ha mai esercitato alcuna competenza in materia di annullamento dell'autorizzazione unica ambientale.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=202400013&nomeFile=202400955_01.html&subDir=Provvedimenti

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
